

Pubblicato il 03/01/2017

N. 00001/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00107/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 107 del 2016, proposto da:

Pietro Milanesi, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Adavastro e Nicolò Adavastro, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria Generale del T.A.R. per il FVG in Trieste, piazza Unità D'Italia 7;

contro

Università degli Studi di Udine, in persona del Rettore e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, presso la quale è domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3;

nei confronti di

Sara Vezzaro, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione cautelare

del decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Udine n. 30 del 25.01.2016, prot. n. 1639, unitamente alla graduatoria finale di aggiudicazione;

dell'allegato n. 1 al citato Decreto Rettoriale n. 30/2016 con cui è stata individuata prima in graduatoria, con punteggio di 88 punti su 100, la dott.ssa Sara Vezzaro;

del verbale n. 1 della Commissione giudicatrice, che individua i criteri e le modalità di assegnazione dei punteggi, a domande e curricula noti alla Commissione;

del verbale n. 4, nella parte in cui ha assegnato alla dott.ssa Vezzaro un punteggio finale di 88 punti su 100 ed al ricorrente un punteggio di 83 punti su 100;

del Bando approvato con Decreto Rettoriale n. 646 del 21.10.2015 e dei suoi allegati, ed in particolare dell'art. 6, ove mai dovesse essere interpretato nel senso che la Commissione, al momento del suo insediamento e della determinazione dei criteri di giudizio, possa conoscere i nominativi dei candidati partecipanti alla procedura concorsuale;

dell'art. 14 del Regolamento interno dell'Università degli Studi di Udine per il conferimento di assegni di ricerca ex lege 240/2010, ove mai dovesse essere interpretato nel senso che la Commissione, al momento del suo insediamento e della determinazione dei criteri di giudizio, possa conoscere i nominativi dei candidati partecipanti alla procedura concorsuale;

di ogni altro eventuale atto consequenziale e/o comunque connesso, ivi inclusi i rimanenti atti della procedura, laddove lesivi della posizione del ricorrente, nonché dell'eventuale contratto per lo svolgimento dell'attività di ricerca, ove mai questo fosse stato medio tempore stipulato tra l'aggiudicataria e l'Università intimata in attuazione dell'illegittima procedura ora gravata

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Udine;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2016 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il dott. Pietro Milanesi, classificatosi, col punteggio complessivo di 83 punti, al II posto della graduatoria di merito del concorso per l'attribuzione di un assegno, di durata triennale, per lo svolgimento di attività di ricerca, tipologia *“Grandi carnivori e attività antropiche”*, settore scientifico disciplinare AGR/19 (responsabile scientifico prof. Stefano Filacorda), indetto dall'Università degli Studi di Udine con decreto rettoriale n. 646 in data 21 ottobre 2015, è insorto innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale avverso gli atti concorsuali in epigrafe indicati, tra cui, in particolare, il decreto rettoriale n. 30 in data 25 gennaio 2016 approvativo delle operazioni valutative svolte, inclusa la graduatoria finale, che ha visto vincitrice la dott. Sara Vezzaro, con 88 punti complessivi.

Il ricorrente, premessa la ricostruzione della specifica fattispecie fattuale, con particolare evidenziazione dei criteri stabiliti per la valutazione dei titoli dei candidati, delle concrete modalità di svolgimento del concorso e delle risultanze dell'attribuzione dei punteggi da parte della competente Commissione, ha contestato la legittimità degli atti impugnati, invocandone l'annullamento, previa sospensione cautelare, sulla scorta dei seguenti motivi di diritto:

1. *“Violazione e falsa applicazione della l. n. 240/2010, in particolare dell'art. 22; violazione e falsa applicazione della l. n. 210 del 1998, in particolare dell'art. 4; violazione e falsa applicazione*

del decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 89/2009; violazione e falsa applicazione del d.m. n 509/1999; violazione e falsa applicazione del Regolamento interno dell’Università degli Studi di Udine per il conferimento di assegni di ricerca; violazione e falsa applicazione del bando di concorso; eccesso di potere per carenza di istruttoria; illogicità e contraddittorietà manifesta; violazione dell’art. 97 Cost.”.

Contesta l’equiparazione operata tra dottorato di ricerca e borse di ricerca, ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo alle “*esperienze di ricerca e di formazione post laurea di durata non inferiore a tre anni*”. In tal modo è stato valutato, infatti, con 10 punti il titolo accademico posseduto dal ricorrente (dottorato di ricerca - Ph.D. in biodiversità ed evoluzione conseguito presso l’Università degli Studi di Bologna – Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali) e con 8 punti (ovvero con un divario minimo) la borsa di ricerca attribuita alla contro-interessata, peraltro dalla Regione FVG ovvero da un ente non accademico.

Ritiene, inoltre, che, a prescindere dal punteggio finale ottenuto, avrebbe dovuto essere comunque preferito alla contro-interessata, proprio perché in possesso del titolo di dottore di ricerca, che – a suo avviso - costituisce titolo preferenziale a par bando.

2. “*Violazione e falsa applicazione dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dei principi generali dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 487/1994, in particolare dell’art. 1; sviamento di potere; violazione dei principi generali di trasparenza, par condicio, imparzialità che devono presiedere i concorsi pubblici; violazione dell’art. 97 Cost. e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione*”.

Contesta che i criteri valutativi sono stati stabiliti dalla Commissione in data successiva al termine ultimo fissato dal bando per la presentazione delle candidature. Instilla, quindi, il dubbio che la Commissione possa avere avuto conoscenza dei cv dei candidati prima di dettare i criteri valutativi, visto che la presentazione delle candidature (via pec) non è stata presidiata da particolare segretezza.

Circostanza questa che ritiene aggravata dalla stretta e ininterrotta collaborazione scientifica sussistente, dal 2007 ad oggi, tra la contro-interessata e il prof. Filacorda, responsabile dell’assegno di ricerca e presidente della Commissione giudicatrice. Ravvisa, in particolare, la sussistenza di un evidente conflitto di interessi in capo al presidente medesimo, in particolare in relazione alla valutazione espressa con riguardo alla voce “*pubblicazioni scientifiche presentate*”, in quanto ha valutato, in sostanza, opere che egli stesso ha redatto, nel mentre si sarebbe dovuto astenere, anche avuto riguardo al disposto di cui all’art. 6-bis della l. 241/90. Ne deriva che il punteggio per le pubblicazioni scientifiche attribuito alla contro-interessata (13 punti) è da ritenersi insanabilmente viziato e non se ne dovrebbe tenere conto.

In diversa ipotesi, andrebbe rieditata l’intera procedura concorsuale e ciò sulla scorta dei medesimi vizi.

3. “*Violazione e falsa applicazione della l. n. 240/2010; violazione e falsa applicazione del bando di concorso; eccesso di potere per carenza d’istruttoria sotto altro profilo; illogicità e contraddittorietà manifesta; violazione dell’art. 97 Cost.”.*

Lamenta l’illogicità e la contraddittorietà che affligge i criteri di valutazione e gli apprezzamenti della Commissione e che – ritiene – emerge, con evidenza, dalla comparazione valutativa effettuata tra il suo cv e quello della contro-interessata.

Appunta, in particolare, l'attenzione sui seguenti profili:

- valutazione della *“pertinenza della laurea al tema della ricerca”*, anziché graduazione del punteggio in ragione del voto di laurea conseguito;
- valutazione della *“formazione e delle esperienze di ricerca post-laurea”*: evidenzia nuovamente l'illogica assimilazione tra dottorato di ricerca e borsa di ricerca (c'è ontologica differenza – equiparazione di livelli di preparazione scientifica tra loro incommensurabili);
- valutazione *“delle pubblicazioni scientifiche”*: si duole dell'assegnazione di punteggi sostanzialmente identici (15 pt.i al ricorrente a fronte di 10 pubblicazioni indicizzate e 33 non indicizzate – 13 pt.i alla controinteressata a fronte di 9 pubblicazioni non indicizzate) a posizioni curriculari difficilmente commensurabili tra loro;
- valutazione *“del curriculum professionale”* e pertinenza con il tema della ricerca (al ricorrente sono stati assegnati 43 pt.i su 60 disponibili – alla controinteressata 60 pt.i). Il ricorrente ritiene che avrebbe meritato di ottenere un maggior punteggio.

L'Università degli Studi di Udine, costituita con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, ha controdedotto nel merito, concludendo per l'infondatezza del gravame e invocandone la reiezione.

All'esito della camera di consiglio dell'11 maggio 2016, il Tribunale, con ordinanza n. 30, ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente, ritenendo sussistenti i presupposti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*.

E' stata, quindi, fissata per il 16 dicembre 2016 l'udienza pubblica per la trattazione del merito, in vista della quale il ricorrente ha ribadito, con memoria, le argomentazioni poste a sostegno del ricorso introduttivo.

L'Università intimata non ha svolto ulteriori difese.

Celebrata l'udienza, l'affare è stato introitato per la decisione.

Il ricorso va accolto per le ragioni già sinteticamente esposte in sede cautelare.

Invero - al di là delle censure che il ricorrente ha svolto con riferimento al momento in cui sono stati stabiliti i criteri di valutazione e alla conseguente paventata violazione dei principi che devono presidiare lo svolgimento delle procedure selettive (prima parte del II motivo di gravame), nonché a buona parte di quelle rivolte ai criteri stessi e agli apprezzamenti dei *curricula* dei candidati effettuati dalla Commissione sulla loro scorta (motivo III) o ancora alla pretesa preferenza da accordarsi, a prescindere dal punteggio ottenuto, al titolo di dottore di ricerca (ultima parte del I motivo), che non presentano apprezzabile pregio, in quanto non assistite da oggettivi e concreti elementi di riscontro o comunque mirate a sostituire i criteri di valutazione previsti con altri di maggior gradimento o, ancora, impingenti nel merito di valutazioni connotate da un'elevata discrezionalità tecnica o, infine, noncuranti del fatto che i titoli di preferenza operano, di norma, a parità di merito. Senza, contare, poi, le (analoghe) censure già oggetto di favorevole considerazione nell'ambito dei precedenti motivi di ricorso o, comunque, da ritenersi assorbite a seguito dell'accoglimento dei medesimi – il Collegio non può assolutamente trascurare di rilevare che, in effetti, la previsione di apprezzare, nell'ambito della voce valutativa *“esperienze di ricerca e di formazione post-laurea di durata non inferiore a tre anni”* il dottorato di ricerca e le borse di

ricerca, purché pertinenti con il tema della ricerca, contestata dal ricorrente nell’ambito del I motivo di gravame, s’appalesa irragionevole, attesa l’ontologica diversità che sussiste tra le due “esperienze”.

Deve, invero, convenirsi col ricorrente medesimo sul fatto che il dottorato di ricerca, quale titolo accademico che rappresenta il terzo e più alto livello della formazione universitaria, conseguito all’esito di corsi accademici *post lauream*, di durata almeno triennale, che hanno l’obiettivo di far acquisire una corretta metodologia per la ricerca scientifica avanzata, con metodologie di studio innovative, impiegando nuove tecnologie e prevedendo, tra l’altro, anche stage all’estero e la frequenza di laboratori di ricerca ha, effettivamente, ben poco a che vedere con le borse di ricerca, che non presentano assolutamente detti elementi caratterizzanti.

Basti pensare, infatti, che l’ammissione al dottorato avviene con procedura concorsuale e che per ottenere il titolo di dottore di ricerca il dottorando deve elaborare una tesi originale di ricerca e discuterla in sede di esame finale di tesi innanzi ad una commissione qualificata.

Ma, oltre a risultare illogica la previsione della valutazione di esperienze che non sono riconducibili ad un omogeneo parametro di riferimento, s’appalesa, in ogni caso, macroscopicamente viziata anche la valutazione effettuata in concreto delle esperienze di ricerca e di formazione *post lauream* vantate dal ricorrente e dalla controinteressata e dai medesimi indicate nei rispettivi *curricula*, laddove, a fronte di un *range* di totali (e massimi) 10 punti attribuibili ai candidati per i titoli sussumibili nella voce in questione, la Commissione ha diversificato di soli 2 punti il dottorato di ricerca offerto in valutazione dal ricorrente, rispetto alla borsa di ricerca ottenuta dalla controinteressata dalla Regione FVG ovvero da un ente che, come opportunamente sottolineato dal ricorrente medesimo, è un ente non accademico.

E’, infatti, *ictu oculi* irragionevole, illogica e comunque fondata su un errato apprezzamento fattuale dei titoli esibiti dai due concorrenti l’attribuzione alla dott.ssa Vezzaro di 8 punti per la borsa di ricerca a fronte dei 10 punti attribuiti al dott. Milanesi per il dottorato di ricerca.

Ne deriva l’accoglimento della prima parte del I motivo di gravame, in quanto fondata sotto entrambi i profili oggetto di censura.

Analogamente fondata è, inoltre, la seconda parte del II motivo di gravame, laddove il ricorrente lamenta il grave “*inquinamento*” valutativo che ha caratterizzato la procedura in questione, ove il Presidente della commissione, nonché responsabile dello specifico progetto di ricerca, risulta coautore di 5 delle 9 pubblicazioni scientifiche offerte in valutazione dalla controinteressata e apprezzate dalla Commissione, dato che il medesimo ha partecipato ai lavori, omettendo di astenersi (per lo meno *in parte qua*) dalla valutazione dei candidati.

In un’ipotesi similare (Tar FVG, I, 7 luglio 2015, n. 323), cui pare potersi fare integrale rinvio, questo Tribunale ha, infatti, condiviso le argomentazioni svolte dal Tar Molise nella sentenza 12 luglio 2012, n. 715, laddove ha posto l’accento sul fatto che “*l’assenza d’imparzialità amministrativa può integrare (...) la violazione di un canone normativo e, dunque, un’illegitimità dalla quale consegue l’annullabilità degli atti. Ciò, in quanto l’imparzialità amministrativa presenta un risvolto oggettivo, deducibile da criteri identificativi e da corollari applicativi del principio stesso nel procedimento amministrativo. In ragione di tali criteri e corollari, sono illegittimi gli atti discriminanti e parziali, i favoritismi, le irragionevoli disparità di trattamento, ma anche le determinazioni e gli atti posti in essere da chi versa in una situazione di conflitto potenziale d’interessi (cfr.: Cons. Stato V, 28.5.2012 n. 3133; idem VI, 4.2.2003 n. 560; T.a.r. Lazio Roma II 5.1.2011 n. 30; idem, I, 9.9.1998 n. 2563). In linea generale, è configurabile un obbligo di*

astensione dei membri di collegi amministrativi (o di titolari di organi monocratici) che si vengano a trovare in posizione di conflitto, perché portatori di interessi personali, diretti o indiretti, in contrasto anche potenziale con l'interesse pubblico. Il conflitto, nei suoi termini essenziali valevoli per ciascun ramo del diritto, si individua nel contrasto tra due interessi facenti capo alla stessa persona, uno dei quali di tipo istituzionale e l'altro di tipo personale. La <<ratio>> di tale obbligo va ricondotta al principio costituzionale dell'imparzialità dell'azione amministrativa, sancito dall'art. 97 Cost., ma anche dall'art. 1 della legge n. 241/1990, a tutela del prestigio dell'Amministrazione che deve essere posta al di sopra del sospetto di parzialità, e costituisce regola tanto ampia, quanto insuscettibile di compressione alcuna (cfr.: Cons. Stato V, 28.5.2012 n. 3133). Nella specie, l'interesse personale e diretto della componente di commissione può consistere nel dare una valutazione di speciale apprezzamento (o nell'influenzare il giudizio della commissione in tal senso) su lavori scientifici di cui essa è coautrice, mentre il contrapposto interesse pubblico è quello inteso a favorire o a rendere possibile un giudizio equanime e disinteressato della commissione”.

Sicché, pur in mancanza di una norma di legge che contenga un divieto espresso di far parte di commissioni esaminatrici, in qualità di valutatori, in concorsi e/o selezioni cui partecipano candidati con i quali sussiste un pregresso, stretto rapporto di collaborazione e/o un divieto di valutare e attribuire punteggi, in qualità di commissario valutatore, a opere alla cui realizzazione si ha collaborato, il Collegio condivide ancora una volta quanto affermato dal Tar per il Molise ovvero che “*tale lacuna può essere colmata non solo con il ricorso al meccanismo d'incompatibilità previsto dall'art. 51 c.p.c., ma anche con il richiamo più generale all'imparzialità amministrativa, intesa come <<standard>> e come preceitto primario che impone di prevenire situazioni suscettive di ostacolare la serenità e l'equanimità di giudizio in una procedura concorsuale pubblica (cfr.: T.a.r. Campania Napoli VI, 9.3.2012 n. 1226)*”.

Anche nel caso ora in esame, il rapporto tra la candidata risultata vincitrice e il Presidente della Commissione responsabile dello specifico progetto di ricerca non pare, infatti, propriamente riconducibile a quelle mere e normali dinamiche relazionali docente-allievo, con la conseguenza che l'imparzialità della procedura appare non solo potenzialmente e astrattamente minata, ma anche concretamente compromessa.

Al di là del fatto che il prof. Filacorda è stato relatore della tesi di laurea triennale della dott.ssa Vezzaro, che la collaborazione tra i due si è concretizzata anche in attività di ricerca e monitoraggio della fauna selvaggia (attività che pare, peraltro, essere stata stata ancora in corso alla data di proposizione del ricorso) e che la dott.ssa Vezzaro ha stipulato con l'Università degli Studi di Udine un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica di cui il prof. Filacorda è stato responsabile scientifico, ciò che viene particolarmente in rilievo è la circostanza che la controinteressata e il prof. Filacorda hanno redatto congiuntamente otto pubblicazioni scientifiche, di cui cinque sono state positivamente valutate dalla Commissione ai fini dell'attribuzione del punteggio alla voce “*pubblicazioni scientifiche pertinenti*”.

Sicché, il Collegio pur non ignorando che in giurisprudenza è stato affermato che “*i rapporti personali, scaturiti dalla cura di pubblicazioni scientifiche in comune fra membri della commissione d'esame e candidati, non costituiscono di per sé soli vizi della procedura concorsuale né alterano la par condicio fra candidati specie se si considera che nel mondo accademico le pubblicazioni congiunte sono ricorrenti per il rilievo che assumono come titoli valutabili, nelle carriere scientifiche dei concorsi*” (Cons. Stato, Sez. VI, 31 maggio 2012, n. 3276; Cons. Stato, sez. VI 5 maggio 2001, n. 2707; negli stessi termini cfr. Cons. Stato, sez. VI, 11 gennaio 1999, n. 8; Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2004, n. 1325; Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 2009, n. 354), ritiene che, anche nel caso ora in esame, la particolare “*intensità*” della collaborazione scientifica tra la

candidata vincitrice del concorso e il Presidente di commissione risulti di per sé ostaiva all'espressione da parte di quest'ultimo di un giudizio oggettivo e imparziale, essendo ovviamente assai difficile che il Presidente non esprima valutazioni più che positive dei lavori per la cui realizzazione ha offerto il proprio personale contributo scientifico.

Sul punto ci si richiama ancora una volta a quanto osservato dal Tar Molise ovvero che “*è evidente che, in un concorso pubblico universitario basato sulla valutazione comparativa dei titoli scientifici, non può essere priva di rilievo la circostanza che uno dei commissari sia coautore, insieme a uno dei candidati, di numerosissimi lavori scientifici proposti per la valutazione e sia la stessa persona a dare una valutazione – sia pure in un giudizio condiviso dell'intera commissione – sui lavori scientifici di cui essa è coautrice. È plausibile che, in una tale situazione – resa ancor più anomala dalla rilevantissima quantità di lavori scientifici prodotti dalla collaborazione tra commissaria e concorrente – il componente di commissione non possa trovarsi nella posizione di imparzialità, assolutamente richiesta per una valutazione obiettiva, trasparente e legittima.*

A tale conclusione si giunge anche senza dover supporre che tra commissaria e concorrente vi sia una comunanza di interessi di vita, d'intensità tale da porre in parentesi la serenità di giudizio della componente di commissione. In effetti, la collaborazione tra i due soggetti in argomento sembrerebbe presentare i caratteri di sistematicità, stabilità, continuatività e intensità tali da far supporre l'esistenza di un sodalizio professionale (cfr.: Cons. Stato VI, 8.5.2001 n. 2589; idem VI, 31.5.2012 n. 3276) ma, anche a voler escludere tale evenienza, resta che la componente di commissione, nel caso di specie, non si è astenuta dal valutare i lavori scientifici dei quali essa era la coautrice, insieme alla candidata.

(...) È evidente che, quando si sceglie di lavorare «in equipe» con altri ricercatori scientifici o di cooperare alla realizzazione di una ricerca collettanea, il lavoro di ciascun ricercatore si fonde con quello di tutti gli altri in un prodotto unico, anche quando le parti di quel prodotto e i rispettivi autori siano nettamente distinguibili, di guisa che il giudizio sulla bontà del prodotto sarà plausibilmente condizionato da una benevolenza attitudinale, in chi ha preso parte alla realizzazione di esso”.

In definitiva, il gravame è meritevole di essere accolto nei sensi e per le ragioni dianzi evidenziate.

Per l'effetto, vanno, quindi, “*ortopedicamente*” annullati: a) la decisione della Commissione, assunta nella seduta in data 4 dicembre 2015 (verbale n. 1 – all. 3 fascicolo doc. ricorrente), di apprezzare, nell'ambito della medesima voce “*esperienze di ricerca e di formazione post laurea*”, dottorato e borse di ricerca (o, per lo meno, laddove omette di stabilire uno sbarramento di punteggio per le borse di ricerca o di dettare a priori chiare direttive valutative che tengano conto dell'ontologica differenza sussistente tra le due diverse esperienze); b) la valutazione da parte della Commissione delle “*pubblicazioni scientifiche*”; c) gli atti (o la parte di atti) della procedura concorsuale che da un punto di vista logico e temporale seguono quelli di cui alle precedenti lettere, sui quali le illegittimità che li affliggono si sono riverberate, tra cui, in particolare, la graduatoria di merito e gli atti approvativi delle operazioni concorsuali tutte.

Ne consegue l'obbligo per l'Amministrazione di riedicare la procedura concorsuale dal punto e nelle parti tutte in cui è stata incisa dai vizi dianzi accertati, tenendo conto delle regole di diritto ritraibili dalla presente sentenza.

Per il resto il gravame è inammissibile e/o infondato come dianzi sinteticamente precisato.

Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra il ricorrente e l'Università degli Studi di Udine e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Possono essere, invece, compensate per il resto, sussistendone giusti motivi.

Ai sensi di legge, l'Università intimata sarà, inoltre, tenuta a rimborsare al ricorrente (all'atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla gli atti della procedura concorsuale come precisato nella parte motiva.

Per il resto il gravame è inammissibile e/o infondato e va rigettato.

Condanna l'Università degli Studi di Udine al pagamento a favore del ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre IVA e CPA. Le compensa per il resto.

Dà atto che l'Università sarà, inoltre, tenuta a rimborsare al medesimo (all'atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Manuela Sinigoi, Primo Referendario, Estensore

Alessandra Tagliasacchi, Referendario

L'ESTENSORE
Manuela Sinigoi

IL PRESIDENTE
Umberto Zuballi

IL SEGRETARIO